

## IVA

---

### **Slitta al 20 dicembre il termine di adesione al servizio di consultazione**

di Lucia Recchioni

Il **Decreto fiscale** prevede che i *file* delle fatture elettroniche siano **memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della **dichiarazione di riferimento**, ovvero fino alla definizione di **eventuali giudizi**, rendendo quindi necessari non solo **aggiornamenti dal punto di vista tecnico e infrastrutturale**, ma imponendo anche di definire con il **Garante privacy** le “*misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati*”: sono questi i **motivi** in forza dei quali il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, con il [provvedimento prot. n. 738239](#) di ieri, **30 ottobre**, ha disposto lo **slittamento del termine ultimo per l'adesione ai servizi di consultazione, dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019**.

Ricordiamo, a tal proposito che il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, con [provvedimento prot. n. 524526/2018 del 21.12.2018](#), recependo i rilievi espressi dal **Garante privacy** con il [provvedimento n. 511 del 20.12.2018](#), riservò l'integrale consultazione e acquisizione dei dati delle fatture elettroniche ai soli contribuenti che avessero prestato **adesione ad apposito servizio di consultazione**, da manifestare mediante **specifica funzionalità** resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

La data di messa a disposizione di tale **funzionalità** fu inizialmente prevista per il **3 maggio 2019**, ma fu oggetto di ben **due differenti**, per poi essere fissato, come periodo utile per manifestare l'adesione, il lasso di tempo tra il **1° luglio e il 31 ottobre 2019**.

Sennonché, sin dalla pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale del Decreto fiscale (avvenuta il 26 ottobre)**, sono state evidenziate criticità connesse al **brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti** per valutare questa opzione, anche alla luce delle **riforme introdotte**.

Invero l'[articolo 14 D.L. 124/2019](#) modifica l'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#) prevedendo quanto segue: “*I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:*

a) *dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;*

b) *dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali*”.

Come pare evidente dalla lettura della norma, risultano del tutto **irrilevanti le scelte compiute dal contribuente**, essendo sempre prevista la **memorizzazione di tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche**.

I dati saranno infatti, in ogni caso, conservati ed utilizzati dall'**Agenzia delle entrate**, nonché dalla **Guardia di finanza** nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e, quindi, non soltanto per **finalità strettamente fiscali**, ma anche nell'ambito di interventi in settori quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.

In considerazione del provvedimento in esame, pertanto, l'Agenzia continuerà ad operare la **temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e a renderli disponibili in consultazione**, su richiesta, al **cedente/prestatore**, al **cessionario/committente** e agli **intermediari delegati**.

A **seguito di adesione** effettuata da almeno una delle parti, i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sdl saranno invece disponibili nell'area riservata **sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl**.

Seminario di specializzazione

## LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)